

### **1. Iter del testo dopo il primo sì del CdM (20 maggio 2010)**

Il regolamento sul permesso a punti ha ricevuto il primo via libera il 20 maggio 2010 dal CdM che ha tuttavia proposto alcuni ritocchi al testo iniziale soprattutto per snellire l'impianto a favore degli stranieri che frequentano la scuola dell'obbligo in Italia.

Dopo le correzioni lo schema dovrà avere il parere della Conferenza Stato - Regioni e tornare al CdM per il sì definitivo.

### **2. Alcuni numeri**

- **I destinatari**

250 mila, secondo la relazione tecnica del regolamento in discussione.

Nei prossimi anni il dato dei primi ingressi non si dovrebbe discostare da quello registrato nel 2009 (242.509).

I passaggi chiave dell'Accordo di integrazione prevedono il coinvolgimento degli sportelli unici delle Prefetture.

- **Il costo annuo**

Ipotizzando in 182.000 unità all'anno il numero dei frequentatori della sessione di formazione e informazione, la relazione stima un costo complessivo annuo di 3 milioni e 456 mila euro: 500 mila per aggiornamento video, 1 milione 456 mila euro per la sessione di formazione, 1 milione e 800 mila per i test linguistici e culturali.

Il progetto è finanziato dal Fondo europeo per l'integrazione.

### **3. L'Accordo in sintesi**

- **Chi, quando, dove**

Gli immigrati già regolari al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme non dovranno stipulare l'accordo di integrazione.

Dovranno farlo invece tutti i nuovi immigrati (salvo i lavoratori stagionali) con più di 16 e meno di 65 anni d'età, inclusi coloro che entrano per ricongiungimento familiare o per richiedere asilo. Nonché coloro che di fatto già in Italia potranno regolarizzarsi utilizzando un decreto flussi. La stipula dovrà avvenire al momento della richiesta del permesso di soggiorno presso l'ufficio a cui la domanda è indirizzata (sportello unico - prefettura o questura). Per i minori l'accordo dovrà essere sottoscritto anche dai genitori.

- **Gli obblighi**

L'immigrato si impegnerà ad acquisire nel biennio di validità dell'accordo:

- a. Una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
- b. Una conoscenza "sufficiente" dei principi fondamentali della Costituzione e delle istituzioni pubbliche nonché della vita civile in Italia: in particolare: sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali. L'immigrato con figli soggetti all'obbligo di istruzione si impegnerà a far sì che essi frequentino la scuola come prescritto.

- **Promossi o bocciati**

Dopo due anni le autorità valuteranno l'adempimento dell'immigrato agli obblighi di cui all'Accordo. Se l'immigrato ha subito condanne penali (anche non definitive), misure di sicurezza personali o sanzioni pecuniarie gravi (oltre i 10 mila euro) le autorità

verificheranno anche la presenza di alcuni indicatori di integrazione capaci di "compensarle".

Se la valutazione darà esito positivo, sarà rilasciato un attestato di adempimento all'Accordo. Se, invece, darà esito negativo sarà possibile ottenere, salvo che in caso di grave inadempimento, una proroga di un anno per soddisfare le condizioni di legge.

#### 4. Il preambolo all'Accordo di integrazione

Accordo di integrazione  
tra

Lo Stato, in persona del Prefetto di \_\_\_\_ e il sig./la sig.ra \_\_\_\_

L'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana. A questi obiettivi mira l'Accordo di integrazione che, ai sensi dell'articolo 4 bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, lo straniero è tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.

Tanto premesso, il sig./la sig.ra \_\_\_\_, di seguito denominata "l'interessato" e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di \_\_\_\_, convengono e stipulano quanto segue.

#### 5. Una nota della Fondazione ISMU: un codice a misura di stranieri

Oggi gli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia hanno un permesso di soggiorno che viene periodicamente rinnovato.

Diverso il meccanismo che regolerà il nuovo permesso legato strettamente all'Accordo di integrazione: il permesso dovrà essere "conquistato", potrà essere intaccato da reati e illeciti compensabili con nuovi crediti. Nei casi gravi di inadempimento si avrà la revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

La decisione di dare il via libera agli accordi di integrazione è un evento importante. Anzitutto sul piano simbolico. Viene infatti ufficialmente abbandonata l'idea dell'immigrato "lavoratore ospite".

Per anni ai più diversi livelli istituzionali si è immaginato che gli stranieri venissero in relazione a esigenze economiche congiunturali per poi tornarsene nel proprio paese. Con il varo degli accordi di integrazione, invece, si accetta ufficialmente il dato di fatto della tendenza degli immigrati a radicarsi. Anzi: la disciplina configura il radicamento come l'ipotesi normale. La stipula dell'accordo, infatti, non è una facoltà per l'immigrato, bensì un obbligo; il che ha senso solo se si assume come normale che l'immigrato resterà per molti anni se non per sempre in Italia e qui crescerà i suoi figli.

Sul piano degli effetti concreti il mutamento non sarà immediato. Dopo il varo, il regolamento non entrerà in vigore subito ma solo 120 giorni dopo la pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale». Quindi, nella migliore delle ipotesi si cominceranno a stipulare accordi non prima del prossimo inverno.

Inoltre la cosa non riguarderà tutti gli immigrati ma solo i nuovi. Stipuleranno l'accordo, infatti, solo coloro che verranno a soggiornare in Italia, o saneranno la propria posizione in virtù dei decreti flussi, dopo l'entrata in vigore del regolamento. Facile prevedere che, complice la crisi economica, nei primi mesi se non nei primi anni gli immigrati coinvolti saranno poche migliaia. Però il mutamento sarà importante: l'accordo di integrazione inciderà infatti in misura rilevante sulla vita dei nuovi immigrati.

Gli accordi di integrazione saranno uguali per tutti e di durata biennale. Il primo obbligo per l'immigrato sarà di partecipare, entro un mese dalla stipula, a una «sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia». Si tratterà di uno o più incontri – per un totale di non meno di cinque e non più di dieci ore – presso lo Sportello unico.

Il secondo riguarderà l'apprendimento della lingua: in due anni l'immigrato dovrà acquisire una conoscenza dell'italiano parlato almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo. Alla scadenza dell'accordo dovrà poi disporre di almeno 30 "crediti" calcolati secondo quanto stabilito dal regolamento. Per averli potrà bastare aver seguito con impegno la sessione formativa e aver raggiunto il livello A2 in italiano. Però alcuni illeciti comporteranno un decurtamento dei crediti che andrà compensato. Non dovrebbe essere difficile; dovrebbe bastare un po' di impegno. Il raggiungimento di un livello B1 di conoscenza dell'italiano e la scelta del medico di base potranno ad esempio dare una decina di crediti capaci di compensare anche un grave illecito amministrativo o tributario o una condanna a pena detentiva inferiore all'anno; anche la condanna a pena detentiva superiore all'anno potrà essere compensata guadagnando crediti ad esempio con attività di volontariato o corsi di integrazione linguistica e sociale.

Infine, l'immigrato con figli soggetti all'obbligo scolastico dovrà dimostrare che nel biennio essi hanno frequentato la scuola.

I nuovi contratti di integrazione saranno utili? Nell'insieme la disciplina è ragionevole. I comportamenti previsti sono utili all'integrazione e d'altra parte oggi gli immigrati anche dopo anni di soggiorno mostrano talora carenze nella conoscenza dell'italiano o nell'educazione civica per non parlare della piaga dell'evasione scolastica.

Considerando invece nel dettaglio il testo sorgono alcune perplessità. Colpisce lo scarso garantismo in materia penale: è previsto che si perdano crediti anche per una sentenza di condanna non definitiva. Sembra invece irragionevolmente morbida la previsione che consentirebbe allo straniero di essere considerato adempiente all'accordo anche ove i figli non frequentassero la scuola dell'obbligo: basterebbe dare prova di essersi "adoperato" perché andassero a scuola!

Non si capisce poi l'utilità di una formazione civica tutta entro un mese dalla stipula dell'accordo quando si pensa a uno straniero che avrà bisogno di due anni per raggiungere un livello A2 di conoscenza della lingua. Già con un livello A2 è difficile trarre profitto da ore di spiegazioni circa la democrazia o i diritti civili; al di sotto del livello A2 poi non si va al di là di poche frasi d'uso comune, a che possono servire allora 10 ore di educazione civica?

Non sarebbe meglio consegnare del materiale informativo (anche video) istruttivo rispetto ad alcuni punti chiave della vita in Italia per poi collocare le "sessioni di formazione" alla fine del percorso biennale? Poiché il provvedimento tornerà all'esame del Governo si può sperare che su questi e altri punti siano apportati miglioramenti.